



COMUNICATO STAMPA n. 47/24

Lussemburgo, 14 marzo 2024

Sentenza della Corte nella causa C-516/22 | Commissione/Regno Unito (Sentenza della Corte suprema)

Il Regno Unito con una sentenza della sua Corte suprema ha violato il diritto dell'Unione

I procedimenti per inadempimento nei confronti del Regno Unito per eventuali violazioni del diritto dell'Unione commesse prima della fine del periodo transitorio (31 dicembre 2020) sono possibili nei quattro anni successivi a tale data

Il 19 febbraio 2020, ossia prima della fine del periodo di transizione, la Corte suprema del Regno Unito ha pronunciato la sentenza *Micula v Romania* ¹ che autorizza l'esecuzione di un lodo arbitrale nella causa del Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (ICSID) *Ioan Micula, Viorel Micula and others v. Romania* ². Con tale lodo arbitrale, la Romania è stata condannata a versare ad investitori svedesi un indennizzo di circa EUR 178 milioni a causa dell'abrogazione prematura di un regime regionale di aiuti all'investimento. La sentenza della Corte suprema del Regno Unito è stata pronunciata nonostante il fatto che la Commissione, che riteneva tale indennizzo un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione, avesse vietato alla Romania di versarlo. Per di più, dinanzi alla Corte di giustizia era pendente una controversia relativa a tale decisione della Commissione ³.

Alla luce di tale sentenza, nel luglio 2022 la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito dinanzi alla Corte. Poiché il Regno Unito si è rifiutato di presentare osservazioni nell'ambito del procedimento, la Corte si pronuncia in contumacia.

Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte dichiara che **il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione a causa della sentenza della Corte suprema.**

La Corte ricorda che, conformemente all'accordo sul recesso (Brexit), essa è competente a conoscere di questo genere di ricorsi nei quattro anni successivi alla fine del periodo di transizione (che andava dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020) quando il ricorso mira a far dichiarare che il Regno Unito è venuto meno a un obbligo ad esso incombente in forza del diritto dell'Unione prima della fine di tale periodo. Essa ricorda che l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell'Unione si impone a tutte le autorità, ivi comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali.

Secondo la Corte, erroneamente **la Corte suprema del Regno Unito ha concluso che il diritto dell'Unione** (in particolare le disposizioni in materia di aiuti di Stato) non fosse applicabile all'obbligo del Regno Unito, ai sensi della convenzione ICSID, di dare esecuzione al lodo arbitrale, per il fatto che detta convenzione era stata conclusa dal Regno Unito con Stati terzi prima della sua adesione all'Unione europea ⁴, cosicché il diritto dell'Unione **non ostava all'esecuzione del suddetto lodo arbitrale**. In effetti, **detta Corte suprema avrebbe dovuto anzitutto esaminare in modo approfondito se siffatto obbligo**, nonostante il fatto che esso verta su un lodo che accerta la violazione, da parte di uno Stato membro (la Romania), di un trattato bilaterale di investimento concluso con un altro Stato membro (la Svezia), **implichi anche diritti di cui Stati terzi potrebbero avvalersi nei confronti di tali Stati membri.**

Non si può ammettere che un giudice di uno Stato membro, tanto meno un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, possa accogliere un'interpretazione errata del diritto dell'Unione il cui oggetto e effetto sia quello di escludere deliberatamente l'applicazione del diritto dell'Unione nel suo complesso. Un'interpretazione siffatta porta, infatti, a escludere il principio del primato del diritto dell'Unione.

La Corte suprema del Regno Unito ha pertanto gravemente leso l'ordinamento giuridico dell'Unione.

La Corte constata, inoltre, una **violazione dell'obbligo di leale cooperazione**. Infatti, un giudice nazionale, quando è investito di una causa che è già oggetto di un'indagine da parte della Commissione o di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione, deve sospendere il procedimento, salvo che non sussista alcun rischio di conflitto tra la sua futura sentenza e il futuro atto della Commissione o la futura sentenza dei giudici dell'Unione. Orbene, con la sentenza di cui trattasi, la Corte suprema del Regno Unito si è pronunciata sull'interpretazione del diritto dell'Unione e sull'applicazione di detto diritto all'esecuzione del lodo arbitrale, pur se la questione vertente su detta interpretazione era stata oggetto di una decisione della Commissione ed era pendente dinanzi ai giudici dell'Unione.

Inoltre, **la Corte suprema del Regno Unito**, in quanto giudice nazionale le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, **era tenuta ad interrogare la Corte** in merito al diritto dell'Unione applicabile, al fine di evitare il rischio di un'interpretazione errata di tale diritto, alla quale essa è effettivamente pervenuta nella sentenza di cui trattasi.

Infine, la Corte constata una **violazione del divieto di dare attuazione ad aiuti di Stato fino a che la Commissione non abbia adottato una decisione definitiva relativa a tale misura**, in quanto la sentenza di cui trattasi ha ordinato alla Romania di versare l'indennizzo agli investitori pur se la decisione della Commissione era oggetto di una controversia dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



1 Sentenza del 19 febbraio 2020 della Supreme Court UK *Micula and others v Romania*, [\[2020\] UKSC 5](#).

2 Lodo arbitrale del Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti [CIRDI n° ARB/05/20](#).

3 V. [comunicato stampa n.15/22](#) sulla sentenza della Corte nella causa Commissione/European Food e a., [C-638/19 P](#). La Corte ha rinviato le cause di cui trattasi al Tribunale, dinanzi al quale sono tuttora pendenti.

Ai sensi dell'articolo 351, primo comma, TFUE, quale interpretato dalla Corte di giustizia, una norma del diritto dell'Unione può essere resa inoperante da una convenzione internazionale anteriore alla duplice condizione che si tratti di una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore dei trattati dell'Unione nello Stato membro di cui trattasi e che uno o più Stati terzi considerati traggano da essa diritti di cui possono esigere il rispetto da parte di detto Stato membro. Tale disposizione non può essere invocata dagli Stati membri quando, nella fattispecie considerata, non siano

controversi i diritti di Stati terzi.